

SEZIONE SESTA

2

**LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO DELLA TAVOLA VALDESE
SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE DI ORGANI ED ENTI
DELL'ORDINAMENTO VALDESE**

CASA/2006

NOTA

Il presente documento, che riunisce in un testo unico disposizioni già contenute nei RR.OO. e ulteriori criteri operativi, è stato predisposto dalla Tavola valdese e presentato al Sinodo che ne ha accolto il contenuto con l'atto 113/SI/2006.

Esso viene indicato con la sigla CASA/2006.

E' principio generale dell'ordinamento giuridico delle chiese valdesi e metodiste che il corretto ed efficace funzionamento degli organi e degli enti, ai quali sono deputate importanti funzioni di promozione ed organizzazione della testimonianza e del servizio della Chiesa, sia sottoposto ad un periodico controllo, prevalentemente ad opera delle assemblee ecclesiastiche che li hanno nominati.

Si tratta con tutta evidenza di un importante aspetto della nostra identità secondo il quale nella chiesa le funzioni di governo sono attribuite all'insieme dei credenti che, nella coscienza che la sovranità appartiene all'unico Signore, le esercitano collettivamente nella fraternità, garantita in via diretta dalla costante ricerca della fedeltà all'Evangelo e, in via mediata, attraverso un sistema di norme il cui scopo principale è quello di fissare le forme nelle quali la fondamentale libertà dei credenti possa esplicarsi senza ledere l'unità e la solidarietà del corpo ecclesiastico.

In questo quadro, laddove le esigenze di funzionamento richiedono l'attribuzione di particolari poteri ad organismi ristretti, questi sono chiamati a renderne conto sottoponendosi ad un giudizio la cui intensità è proporzionale alla responsabilità delegata.

In particolare:

- a) ai sensi degli artt. 20 e 21/RG-RZ il sinodo valuta l'operato della Tavola e delle altre commissioni sinodali amministrative, avvalendosi di un organo (la commissione d'esame) che, a seguito di un controllo capillare, ha la funzione di evidenziare quali aspetti dei loro compiti istituzionali debbono essere sottoposti a particolare verifica.
- b) Analogamente alla conferenza distrettuale è affidata la valutazione dell'operato delle CED (art. 13 lettera a) e b) ed art.19 lettera j) /RO.5.) e l'assemblea di circuito ha il compito di verificare l'operato del consiglio di circuito (art. 4 lettera a) /RO.5.).

- c) L'assemblea di chiesa controlla l'operato del consiglio di chiesa (art. 20 lettera d) /RO.4. ed art. 10 lettera a) /RO.4M).
- d) I consigli di chiesa sono sottoposti anche al controllo amministrativo da parte delle CED (art. 19 lettera d) e g) /RO.5.).
- e) Le stesse CED, ed in taluni casi la Tavola, esercitano il controllo degli istituti e delle opere (art. 21 /RO.8).
- f) In tutti i suesposti casi, l'esercizio del controllo avviene periodicamente (perlopiù con scadenze annuali) dopo che i soggetti controllati hanno esercitato liberamente le loro funzioni (controlli successivi).
- g) Relativamente poi alle commissioni amministrative opera una forma di accompagnamento e di stimolo contestuali (in itinere) costituito dal potere di sovrintendenza che l'art. 37 della disciplina generale attribuisce alla Tavola e che questa esercita in via ordinaria, delegando uno dei propri componenti a partecipare alle sedute con voce consultiva e, all'occorrenza, mediante incontri od atti di indirizzo.

L'insieme di tali controlli successivi o contestuali non esaurisce l'ambito del sindacato interno.

E', infatti, previsto, che una categoria di atti in relazione agli effetti che ne possono derivarne siano soggetti ad una valutazione preventiva che ne condiziona l'efficacia e quindi l'esecuzione.

L'art. 28/RO.8 prevede, infatti, che gli atti che vengono definiti come di straordinaria amministrazione, da compiersi dagli enti ecclesiastici di qualsiasi tipo e qualità anche se muniti di personalità giuridica propria ai sensi dell'ordinamento statale sono soggetti al previo controllo da parte della Tavola.

Si tratta in particolare di quegli atti che producono notevoli effetti di ordine patrimoniale o che espongono l'intera Chiesa a rischi di carattere economico-finanziaria e che richiedono, quindi, valutazioni approfondite che ne autorizzino l'operatività.

Dare una definizione di tali atti in via generale non è agevole.

Il nostro ordinamento, infatti, pur usando l'espressione «straordinaria amministrazione» non contiene elementi idonei alla loro qualificazione.

Ed anche nel diritto comune, dove pure l'espressione è largamente usata, non vi è alcuna norma che ne chiarisca compiutamente il significato, sicché sono numerosi i casi nei quali è stato necessario l'intervento della magistratura.

In tale situazione di relativa incertezza è avvenuto che in alcuni casi atti astrattamente inquadrabili in detta categoria non siano stati sottoposti alla previa autorizzazione della Tavola, che ne ha avuto conoscenza solo occasionalmente, allorché si sono manifestati i loro effetti, non sempre positivi.

Preso atto di ciò la Tavola ritiene opportuno offrire ad organi ed enti alcuni chiarimenti che, anche attraverso adeguate esemplificazioni, li orientino ad adeguare i propri comportamenti ai principi dell'ordinamento.

Atti di straordinaria amministrazione (art. 28 / R0.8)

Sono da considerarsi tali tutti quelli che implicano modificazioni di ordine patrimoniale o esponcano le chiese al rischio diretto od indiretto di dover far fronte a particolari responsabilità nei confronti di terzi.

In particolare:

- a) una categoria di relativamente facile identificazione è quella degli atti che incidono sul patrimonio.

Vi appartengono la compravendita di beni immobili o di beni mobili di rilevante valore economico o in qualche modo legati alla nostra identità, memoria e cultura.

Vi appartengono, altresì, gli atti che trasferiscono diritti reali su tali beni, quali la costituzione di usufrutto, uso, abitazione e superficie o ne attribuiscono a terzi la utilizzazione senza corrispettivo (comodato).

- b) Altra categoria è quella dell'assunzione di obbligazioni il cui adempimento non sia garantito e programmato con l'impiego di entrate ordinarie.

Vi appartengono i mutui, le fideiussioni, i contratti di conto corrente con facoltà di scoperto ma anche i contratti di appalto di costruzione o di manutenzione straordinaria, laddove non si disponga preventivamente dei mezzi neces-

sari per assicurare i relativi pagamenti e si confidi all'uopo in fatti futuri ed incerti.

- c) Vi è ancora la categoria delle successioni ereditarie che riguarda, in particolare, gli enti ecclesiastici muniti di personalità giuridica.

L'acquisto della qualità di erede, infatti, può esporre a responsabilità patrimoniale, in ipotesi superiore al valore dei beni che si acquistano per successione.

Occorrerà, quindi, che la richiesta di autorizzazione alla Tavola sia accompagnata da una indagine che metta in evidenza le attività e le passività ereditarie.

- d) Vi è infine la categoria di atti finalizzati all'impiego di capitali in ordine a quali vi sia incertezza non solo sulla redditività ma anche sul rimborso del capitale.

Trattasi delle operazioni di acquisto di azioni ed obbligazioni il cui valore è legato all'andamento del mercato dei titoli e ciò soprattutto allorché il soggetto debitore non sia di natura pubblica.

La Tavola sconsiglia di procedere ad investimenti a rischio (acquisti di azioni ed obbligazioni), mentre può essere opportuno investire in titoli pubblici o bancari; in questo secondo caso non sarà richiesta apposita autorizzazione.

La procedura

In tutti questi casi l'organo competente dovrà assumere, a seguito di opportuna istruttoria, apposita deliberazione motivata dalla quale risultino esplicitamente le considerazioni sulle quali la scelta si è fondata e le valutazioni che l'hanno accompagnata, compresi i pareri tecnici che sono stati acquisiti.

La Tavola, a sua volta, a seguito di apposito esame provvederà - ove non intervengano dubbi o perplessità - ad emanare apposita autorizzazione.

Nel caso di diniego dell'autorizzazione la Tavola provvederà egualmente a deliberare illustrando i motivi che l'abbiano indotta a valutazioni in contrasto con quelle dell'organo decidente.

Il rispetto di tali indirizzi consentirà il rapido espletamento della procedura ed eviterà che esso possa costituire ostacolo all'operatività delle decisioni.

Confidiamo che tutti gli enti e gli organi nell'espletamento delle funzioni di loro competenza vorranno uniformarsi alle precedenti istruzioni.

Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche di autorizzazione viene affidata dalla Tavola ai propri uffici tecnico ed amministrativo.

In particolare:

- l'ufficio patrimonio immobiliare e, ove occorra, l'ufficio amministrativo sono competenti a valutare la convenienza dell'accettazione di successioni ereditarie sulla base dell'inventario dei cespiti.
- Nel caso di compravendita di beni immobili l'«ufficio patrimonio immobiliare» esaminerà la congruità dei prezzi sulla base della documentazione fornita dall'ente richiedente e degli elementi desumibili dalle pubblicazioni specializzate.

L'indagine circa la proprietà e libertà dei beni verrà, invece, compiuta dai notai roganti.

- Lo stesso «ufficio patrimonio immobiliare» esaminerà le pratiche relative agli appalti per la costruzione e manutenzione straordinaria degli immobili con particolare riferimento ai prezzi ed alla regolarità amministrativa (autorizzazioni e concessioni urbanistiche).
- In entrambi i casi l'ufficio amministrativo eseguirà, sulla base della documentazione contabile, ogni valutazione circa la sostenibilità ed il finanziamento dei costi.
- Sempre l'ufficio amministrativo esaminerà la possibilità di far fronte con entrate ordinarie alle esposizioni derivanti da mutui o da altre operazioni allo scoperto (conti correnti ecc...).
- Circa l'impiego di capitali, l'ufficio amministrativo fornirà alla Tavola ogni elemento utile a valutare la convenienza delle operazioni.
- E', comunque, riservato alla Tavola ogni giudizio finale circa l'opportunità di autorizzare il compimento degli atti.

Analogamente sarà la Tavola a curare ogni necessaria interlocuzione con l'ente richiedente.